

DECRETO 11 marzo 2001 n.37

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ratifica Decreto 5 marzo 2001 n.34 "Disposizioni relative all'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 11 marzo 2001, il Decreto Reggenziale 5 marzo 2001 n.34 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 2 della Legge 16 dicembre 1998 n. 124 (Legge Quadro sull'introduzione dell'EURO);

Visto il Decreto 19 aprile 1999 n. 43 (Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'EURO);

Visto il Decreto 19 aprile 1999 n. 44 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO attinenti le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici);

Sentito il parere del Comitato Euro;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 5 marzo 2001 n.30;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare;

Art.1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) L'articolo 3 della Legge 26 febbraio 1986 n. 27, sostitutivo dell'articolo 6 della Legge 22 giugno 1977 n.42 è sostituito dal seguente:

"Il capitale sociale dei consorzi è costituito dalle quote dei soci.

Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore ad EURO 750 (settecentocinquanta) ciascuna.

L'assemblea stabilirà i valori dei contributi, con possibilità di periodici aggiornamenti, che saranno versati dai soci in funzione delle prestazioni che il consorzio offre ai singoli partecipanti.

L'assemblea stabilirà i valori superiori alla quota minima con possibilità di periodici aggiornamenti.

In caso di recesso le quote versate, debitamente aggiornate, vanno rimborsate entro uno anno dal recesso.

La cessione delle quote e la ammissione di nuovi soci devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, essere escluso dal consorzio".

b) L'articolo 1, comma quarto, punto b1), della Legge 8 marzo 1988 n. 33, modificativo dell'articolo 5 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 è sostituito dal seguente:

"l'esistenza di un capitale sociale minimo pari ad EURO 7.745.000 (settemilioni settecentoquarantacinquemila). Tale norma non si applica alle banche costituite in forma di società cooperative. L'entità del capitale sociale minimo può essere modificato con decreto reggenziale".

c) L'articolo 1, comma quinto, punto c) della Legge 8 marzo 1988 n. 33 modificativo dell'articolo 5 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 è sostituito dal seguente:

"Il valore nominale di ciascuna azione non dovrà essere inferiore ad EURO 50 (cinquanta)".

d) L'articolo 25 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 è sostituito dal seguente:

"1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore ai seguenti importi:

a) EURO 25.500 (venticinquemilacinquecento) nella società a responsabilità limitata e nella impresa unipersonale a responsabilità limitata;

b) EURO 77.000 (settantasettemila) nella società per azioni;

c) EURO 258.000 (duecentocinquantottomila) nella società anonima per azioni.

2. Il capitale sociale delle società di cui al 2° comma del precedente articolo 7 deve essere adeguatamente commisurato al programma operativo della società, con ampia facoltà del Congresso di Stato di valutarne la congruità in sede di concessione del nulla-osta preventivo.

3. Il valore nominale delle quote od azioni delle società od impresa unipersonale è di un EURO o suoi multipli".

e. L'ultimo comma dell'articolo 7 della Legge 29 novembre 1991 n. 149 è sostituito dal seguente:

"Il capitale sociale, in ogni caso, è frazionato in quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad EURO 10 (dieci) né superiore ad EURO 600 (seicento) per ciascuna".

f) Per le associazioni, fondazioni e gli altri enti morali il patrimonio viene espresso in EURO come pure le quote.

Art.2

1. Il comma quinto dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44 è così sostituito:

"Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono disposte dagli amministratori in deroga agli articoli 27 e 52 della Legge 12 giugno 1990 n. 68. I verbali del consiglio di amministrazione ovvero le relazioni dell'amministratore unico, relativi al processo di conversione, possono essere redatti anche senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti presso la Cancelleria del Tribunale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile".

2. All'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44 sono aggiunti i seguenti commi:

" 8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a EURO 25.500 (venticinquemilacinquecento) nella società a responsabilità limitata e nella impresa unipersonale a responsabilità limitata, EURO 77.000 (settantasettemila) nella società per azioni, EURO 258.000 (duecentocinquantottomila) nella società anonima per azioni".

9. Nella società cooperativa il valore nominale delle quote di capitale sociale convertito non può essere inferiore ad EURO 10 (dieci) né superiore ad EURO 600 (seicento) per ciascuna.

10. Il capitale sociale convertito dai consorzi, costituito dal valore nominale delle singole quote dei soci non può essere inferiore ad EURO 750 (settecentocinquanta) per ciascuna quota.".

3. Alle quote di impresa unipersonale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 44.

4. Le società già costituite dovranno comunque convertire il capitale sociale in EURO entro il termine del 31 dicembre 2001.

5. L'eventuale arrotondamento per difetto, purchè contenuto entro il limite del 2% e comunque nel rispetto dei minimi previsti nell'articolo 2, non è soggetto alle procedure di cui all'articolo 27 della Legge 13 giugno 1990 n.68; in tal caso però la somma ricavata dal capitale per i due anni successivi deve essere accantonata su un'apposito fondo di riserva e per tale periodo non potrà essere distribuita fra i soci.

6. Restano soggette all'imposta di registro le operazioni sul capitale sociale che non rientrano nelle ipotesi di conversione di cui all'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n.44.

Art.3

1. Entro il 31 dicembre 2003 negli atti e nella corrispondenza delle persone giuridiche deve essere indicato il capitale sociale in EURO così come risulta dopo la conversione.

Art.4

1. Se gli enti non hanno provveduto alla conversione del capitale sociale previsto nel presente decreto reggenziale entro il termine sopra indicato, il Tribunale Commissoriale Civile e Penale, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora gli amministratori degli enti non stiano già procedendo, convoca l'assemblea che deve provvedere alla conversione del capitale sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.5

1. Sino al 31 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 1 della Legge 16 dicembre 1998 n. 124 e successivi decreti attuativi:

- a) le società e l'impresa unipersonale a responsabilità limitata possono costituirsi esprimendo l'ammontare del capitale sociale in EURO. Il capitale sociale così espresso non potrà essere inferiore ai seguenti importi: EURO 25.500 (venticinquemilacinquecento) nella società a responsabilità limitata e nella impresa unipersonale a responsabilità limitata, EURO 77.000 (settantasettemila) nella società per azioni, EURO 258.000 (duecentocinquantottomila) nella società anonima per azioni. Il valore nominale delle quote o azioni delle società o impresa unipersonale di nuova costituzione è di 1 (uno) EURO o suoi multipli;
- b) la società cooperativa può costituirsi esprimendo il capitale sociale in EURO. Il capitale sociale così espresso è frazionato in quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad EURO 10 (dieci) né superiore ad EURO 600 (seicento) per ciascuna;
- c) il capitale sociale dei consorzi, costituito dalle quote dei soci, può essere stabilito in EURO. Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore ad EURO 750 (settecentocinquanta) ciascuna;
- d) il patrimonio delle associazioni, fondazioni e degli altri enti morali può essere stabilito in EURO come pure le quote di partecipazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 marzo 2001/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Enzo Colombini

IL
S
E
G
R
E
T
A
R
I
O
D
I
S
T
A
T
O

P
E
R
G
L
I
A
F
F
A
R
I
N
T
E
R
N
I

*Fr
an
ce
sc
a
Mi
ch
el*

ott
i